VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 107

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 304 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 107

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 120

Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. C. 2313, approvata dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 120

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. C. 2423 Governo, C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso *(Seguito esame e rinvio)* 121

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 129

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 125

5-04530 Berruto: Iniziative per garantire trasparenza, rappresentatività e pluralismo nei lavori della commissione sulla giustizia sportiva 125

5-04531 Piccolotti: Iniziative per garantire l'attività sportiva gratuita ai bambini componenti di famiglie a basso reddito 126

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 304.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 6 novembre 2025, un parere sull'Atto del Governo n. 304, concernente lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 ° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L'atto in oggetto è trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

L'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 prevede che, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, siano disciplinati la struttura e il funzionamento dell'ANVUR nonché i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo e le relative indennità. Sulla base di tali disposizioni, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, che disciplina tutt'ora la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, ed il cui testo è appunto oggetto delle novelle recate dallo schema oggi in esame.

Lo schema di decreto in esame è composto da 15 articoli, 14 dei quali recanti novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Esso è accompagnato, oltreché dalle relazioni illustrativa e tecnica predisposte dal Governo, anche dal parere del Consiglio di Stato, il quale riporta una serie di osservazioni sul provvedimento in oggetto, sia di merito che di *drafting*, delle quali si darà conto nella seguente relazione, in corrispondenza dei vari articoli dello schema.

Rileva che l'articolo 1 novella l'articolo 1 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, dedicato alle disposizioni preliminari.

In particolare, le modifiche che incidono sulla disciplina espressa al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento riguardano l'aggiornamento delle definizioni ivi presenti e l'inserimento della definizione di istituzioni AFAM, oggi rientranti a pieno titolo tra le istituzioni oggetto dell'attività di valutazione dell'ANVUR. Più precisamente, la lettera *a)*, numero 1) sostituisce la lettera *a)* del comma 2 stabilendo che le espressioni « Ministro » e « Ministero » si riferiscono, ora, al Ministro e al Ministero dell'università e della ricerca.

La lettera *a)*, numero 2) aggiunge, dopo la lettera d), la lettera *d-bis)* la quale definisce, agli effetti del regolamento, le « istituzioni AFAM » come « tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero ».

La lettera *b)* interviene, invece, sul comma 3, aggiungendo, in fine alla disciplina che prevede che l'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, un ulteriore periodo in base al quale il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia, come stabilito all'articolo 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La lettera *c)* della disposizione in commento interviene sul comma 4, modificandone il testo in due punti. La disposizione, come novellata dalla disposizione in esame, verrebbe a disporre che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate

« con altri Ministeri o enti pubblici e privati », anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero dell'università e della ricerca. Ricordo, al riguardo, che il testo vigente prevede che le convenzioni siano stipulate « tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti ».

Rispetto alle novelle appena illustrate introdotte al comma 4, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, evidenzia che le prospettate modifiche presentano « taluni profili di equivocità in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati alla stipula della convenzione che determina il volontario assoggettamento dell'ente (pubblico o privato) all'attività valutativa dell'ANVUR » e che « la prospettata modifica del comma 4 in esame individua, tuttavia, quali soggetti legittimati alla stipula delle relative convenzioni, oltre ai Ministeri (i.e. ai Ministeri diversi dal MUR che esercitano l'attività di vigilanza sugli enti di ricerca in questione), gli stessi "enti pubblici e privati", senza ulteriori qualificazioni. ». Secondo il Consiglio di Stato, il Governo dovrebbe valutare, da un lato, di specificare meglio gli enti interessati e, dall'altro lato, di prevedere una forma di coordinamento tra la concorrente legittimazione che risulterebbe riconosciuta tanto al Ministero vigilante quanto allo stesso ente di ricerca vigilato, non essendo peraltro disciplinate l'ipotesi di conflitto tra l'intenzione dell'ente di ricerca vigilato, previa stipulazione della relativa convenzione, di assoggettarsi alla valutazione dell'ANVUR ed il diverso avviso del relativo Ministero vigilante, nonché l'ipotesi inversa.

Infine, la lettera *d)* dell'articolo in commento, aggiunge, dopo il comma 4, il comma 4-*bis*, il quale dispone che l'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.

Osserva che l'articolo 2 novella l'articolo 2 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, recante gli scopi e le finalità dell'Agenzia.

In particolare, la lettera *a)* amplia la rosa di principi che guidano l'azione dell'Agenzia modificando il comma 1, al fine di includere, tra i principi che guidano l'azione dell'Agenzia, oltre a quelli di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, già presenti nel testo vigente, anche quelli di indipendenza, efficienza, efficacia e semplificazione.

La lettera *b)* sostituisce il comma 2 stabilendo che l'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto sulla base delle linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Rispetto al testo vigente, le modifiche prospettate dalla disposizione in esame riguardano quindi: l'inserimento delle istituzioni AFAM tra gli enti assoggettati alle attività dell'ANVUR; la previsione della previa definizione di linee guida di indirizzo del Ministro, sulla base delle quali predisporre il programma almeno annuale delle attività dell'Agenzia (restando confermata la sua successiva approvazione da parte del Ministro stesso); la soppressione del riferimento alla funzione dell'ANVUR di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato, con riferimento alla previsione di cui al novellato articolo 2, comma 2, in base alla quale l'ANVUR indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, evidenzia che la norma primaria annovera tra le attribuzioni dell'ANVUR i poteri di indirizzo, coordinamento e vigi-

lanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli enti oggetto di valutazione, e suggerisce, pertanto, che il citato comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da corrispondere al contenuto della norma primaria che, oltre al potere di indirizzo, contempla espressamente quelli – connessi ma diversi – di coordinamento e di vigilanza, dei quali l'ANVUR non può essere privata per via regolamentare.

La lettera *c)* aggiunge al comma 3, in fine, un periodo aggiuntivo in base al quale l'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di soggetti di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi. A tale proposito, segnalo che il Consiglio di Stato ha rilevato « una certa genericità e il carattere tecnicamente impreciso della locuzione "soggetti di altri paesi" che potrebbe indurre a ritenere inclusi anche enti che non svolgono attività di ricerca, » prospettando conseguentemente « una perimetrazione in termini più precisi, anche al fine di precisare se possa trattarsi di enti sia pubblici sia privati, eventualmente anche mediante il rinvio alle pertinenti norme o prassi sovranazionali di cui la relazione illustrativa dà ampiamente conto ». Inoltre, il Consiglio di Stato osserva che « il tenore della disposizione in esame va in ogni caso coordinato con l'articolo 12, comma 7-*bis*, che fa riferimento ad istituzioni pubbliche o private di altri Paesi ».

La lettera *d)* sostituisce integralmente il comma 4 stabilendo che l'ANVUR, ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, adotta propri regolamenti, sentito il Ministro. Con riferimento a tale novella, il Consiglio di Stato segnala l'opportunità di « modificare l'indicazione del soggetto competente alla formulazione del parere, ossia il Ministro, sostituendolo con il Ministero dell'università e della ricerca. ».

La lettera *e)*, infine, intervenendo sul comma 5, sopprime il riferimento riguardante le designazioni delle organizzazioni europee di settore nell'ambito della procedura di nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca dei Comitati di esperti internazionali per la valutazione delle attività dell'agenzia.

Riferisce che l'articolo 3 novella l'articolo 3 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le diverse modifiche introdotte sono nel complesso volte a ridefinire le competenze, le funzioni e criteri dell'attività valutativa svolta dall'Agenzia, con specifico riferimento alla qualità delle attività formative, scientifiche e organizzative degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

In particolare, la lettera *a)* della disposizione in commento contiene le modifiche che incidono sul comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, contrassegnate dai numeri da 1 a 9.

La modifica identificata dal numero 1) sostituisce la disciplina dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del regolamento attualmente vigente, stabilendo che l'Agenzia valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, anche la valorizzazione della conoscenza, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

A tale riguardo, segnalo che il Consiglio di Stato nel proprio parere evidenzia in primo luogo che l'estensione dell'oggetto dell'attività valutativa compiuta dall'ANVUR che comprendeva, e continua a comprendere, le attività didattiche e di ricerca, alle attività di valorizzazione della conoscenza, in sostituzione del vigente riferimento al « trasferimento tecnologico », sconta una certa incertezza semantica, non comprendendosi in particolare se la « conoscenza » la cui « valorizzazione » l'ANVUR è chiamata a valutare è costituita dal patrimonio di conoscenze prodotto dall'attività svolta presso gli enti interessati, da diffondere presso la società o l'opinione pubblica.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato rileva che a differenza di quanto previsto rispetto al vigente riferimento al trasferimento tecnologico e, in ogni caso, alle attività didattiche e di ricerca, alla valutazione della valorizzazione della conoscenza, l'ANVUR può provvedere unicamente se

richiesta dal Ministro. Osserva quindi che « l'attribuzione per via regolamentare in via esclusiva al Ministro dell'iniziativa procedimentale rispetto a talune attività dell'ANVUR corrispondenti ad alcune delle competenze più rilevanti ad essa attribuite appare in linea non pienamente in linea con le attribuzioni normativamente conferite all'ANVUR dalla legge » (articolo 2, comma 138 del decreto-legge 262 del 2006).

Il medesimo rilievo è peraltro mosso dal Consiglio di Stato anche in ordine a due altre novelle tra quelle riportate alla lettera *a)*, entrambe volte a prevedere che l'attivazione dell'Agenzia avvenga su richiesta del Ministro, di cui ai successivi numeri 5) e 7), rispettivamente dedicate alle funzioni di cui alla lettera *e)* dell'articolo 3, comma 1 del regolamento (concernente l'elaborazione e la proposta dei requisiti relativi all'istituzione, all'estinzione o alle modifiche concernenti le università, le sedi distaccate e i corsi di studio universitari) e alla lettera *h)* dell'articolo 3, comma 1 del regolamento (concernente la valutazione dell'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione).

La modifica contrassegnata dal numero 2) sostituisce il primo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento statuendo che l'Agenzia definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.

La modifica contrassegnata dal numero 3) della lettera *a)* dell'articolo in esame, interviene sulla lettera *c)* dell'articolo 3, comma 1, del regolamento, aggiungendo alle funzioni di indirizzo quelle di coordinamento e il riferimento ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca è sostituito con il riferimento ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

La modifica identificata dal numero 4) della lettera *a)* dell'articolo in esame sopprime le parole « interna » e « soprattutto » all'interno della lettera *d)* dell'articolo 3, comma 1, del regolamento mentre la modifica contrassegnata dal numero 5) della lettera *a)* interviene sulla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento prevedendo che l'attività di elaborazione e proposta avvenga « su richiesta del Ministro » e « attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure ».

La modifica contrassegnata dal numero 6) della lettera *a)* dell'articolo in commento abroga le lettere *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento.

Sull'abrogazione della disciplina espressa alla lettera *f)*, ossia sull'espunzione dalle competenze dell'ANVUR dell'elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, il Consiglio di Stato osserva che è lo stesso articolo 2, comma 139 del decreto-legge n. 262 del 2006 a stabilire che risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e che il contenuto di tale disposizione di rango primario è confluito, senza innovazioni di carattere sostanziale, nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, che rimane sostanzialmente immutato – salvo qualche marginale variazione sul piano lessicale – nello schema di decreto in esame. Ciò comporta che in linea di principio, sebbene uno dei criteri da tenere in considerazione per la ripartizione dei finanziamenti statali sia costituito dai risultati delle valutazioni compiute dall'ANVUR, tale criterio non può essere ritenuto esclusivo. Il Consiglio di Stato ne deduce « che il MUR

sia abilitato a stabilire tanto gli ulteriori criteri quanto il rapporto di questi ultimi con il criterio rappresentato dai risultati dell'attività di valutazione compiuta dall'ANVUR ». Va, tuttavia, considerato che l'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 stabilisce, per quanto attiene agli enti pubblici di ricerca, che l'ANVUR « elabora i parametri [e] gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi ». Ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, che il contenuto del regolamento sotto il profilo della competenza in ordine all'elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali non può dunque che essere differenziato in funzione della natura degli enti coinvolti: per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 la competenza in questione spetta all'ANVUR; per tutti gli altri enti la competenza deve ritenersi attribuita al MUR. Pertanto « deve essere introdotta un'apposita previsione che faccia espressamente salvo quanto stabilito dal menzionato articolo 17, comma 5. ».

La modifica contrassegnata dal numero 7) della lettera *a)* dell'articolo in esame sostituisce il contenuto della lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento prevedendo che l'attività di valutazione dell'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione avvenga su richiesta del Ministro.

Il Consiglio di Stato osserva che « va considerata la priorità, logica prima che giuridica, di una razionale definizione delle funzioni, per adeguare ad essa una efficiente strutturazione degli uffici », non essendo dunque sufficiente a giustificare la radicale modifica della definizione della funzione – conseguente alla subordinazione dell'esercizio della stessa alla « richiesta del Ministro » – la « nuova configurazione organizzativa » del MUR e, in particolare, la « nuova ripartizione funzionale e di competenze delle direzioni generali », in quanto è l'organizzazione a doversi adattare alla definizione e al riparto delle funzioni, e non viceversa. Più in generale, l'esigenza di assicurare il « rispetto dell'indirizzo politico dato dal Ministero dell'università e della ricerca, quale Ministero vigilante », va contemperata con la necessità di garantire l'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta all'ANVUR dall'articolo 2, comma 140, lettera *a)* del decreto-legge n. 286 del 2006, strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite all'agenzia e in ultima analisi riconducibile alla libertà di ricerca scientifica e all'autonomia delle università e degli enti di ricerca sancite dall'articolo 33, commi 1 e 6 della Costituzione.

In altre parole l'assoggettamento dell'ANVUR alla vigilanza del MUR non implica che il Ministro sia titolare, nei confronti dell'ANVUR, di poteri di iniziativa in via esclusiva, il cui mancato esercizio possa precludere all'ANVUR di esercitare autonomamente le funzioni ad essa intestate. Il Consiglio di Stato pertanto, in analogia con i rilievi già espressi in relazione alle novelle di cui ai precedenti numeri 1) e 5), segnala la necessità di precisare che, qualora si intenda confermare la scelta di attribuire un potere di iniziativa al Ministro – nel senso di prevedere la possibilità che l'esercizio di talune funzioni da parte dell'ANVUR avvenga, oltre che d'ufficio, anche su iniziativa del Ministero vigilante – tale facoltà sia (necessariamente) alternativa (e non sostitutiva) rispetto all'iniziativa d'ufficio da parte dell'ANVUR.

La modifica contrassegnata dal numero 8) della lettera *a)* dell'articolo in commento sostituisce la lettera *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento attualmente vigente, inserendo nel perimetro degli enti oggetto di valutazione della qualità della ricerca le istituzioni AFAM e rimuovendo ogni riferimento alla cadenza quinquennale delle operazioni di valutazione e alle tempistiche di emanazione delle linee guida ministeriali e di conclusione dell'attività dell'agenzia. Più genericamente, la disposizione prevede che la valutazione della qualità della ricerca si svolga « sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a

individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie ».

La modifica contrassegnata dal numero 9) della lettera *a)* dell'articolo in commento introduce, dopo la lettera *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, le lettere *i-ter)* e *i-quater)*.

La lettera *i-ter)* prevede che l'Agenzia definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La successiva lettera *i-quater)* stabilisce che l'Agenzia definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.

Venendo ora alle modifiche che interessano il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento, la modifica contrassegnata dal numero 1) della lettera *b)* dell'articolo in commento sostituisce integralmente la lettera *b)*, stabilendo che costituisce oggetto della valutazione la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari.

La modifica contrassegnata dal numero 2) della lettera *b)* dell'articolo in commento sostituisce la lettera *c)* prevedendo che, costituiscono oggetto della valutazione le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.

La modifica contrassegnata dal numero 3) della lettera *b)* abroga le lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento.

Infine, la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo in esame modifica il comma 3 dell'articolo 3 del regolamento, eliminando il riferimento alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ente poi sostituito dall'ANAC, ed inserendone uno ai principi di trasparenza e semplificazione.

Evidenzia che l'articolo 4 novella l'articolo 4 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, in materia di risultati dell'attività di ricerca.

In particolare, il comma 1, lettera *a)* sostituisce l'articolo 4, comma 1, del Regolamento, confermando che i risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca, ma esplicitando che è facoltà del Ministero quella di valutare l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

Il comma 1, lettera *b)* modifica l'articolo 4, comma 3, del Regolamento, sostituendo la denominazione del « Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca » che l'Agenzia pubblica con cadenza biennale con quella di « Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca », più idonea a ricomprendere nell'ambito delle istituzioni valutate dall'Agenzia anche le istituzioni della formazione superiore non universitarie, quali ad esempio le AFAM.

In relazione alla novella di cui alla lettera *a)*, si segnala che il Consiglio di Stato, nelle « osservazioni di *drafting* » contenute in coda al proprio parere, evidenzia la necessità di mantenere l'espressione prevista nel testo vigente « criterio di riferimento » (per l'allocazione dei finanziamenti), sostituita nello schema in oggetto con la sola parola « criterio ».

Segnala che l'articolo 5 novella l'articolo 5 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, in materia di raccolta e analisi di dati da parte dell'Agenzia.

In particolare, il comma 1, lettera *a)* modifica l'articolo 5, comma 2, del Regolamento, aggiungendo le istituzioni AFAM all'elenco delle istituzioni tenute a mettere a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesto, che sia rilevante ai fini delle attività da essa svolte, e

a consentirle l'accesso alle proprie banche dati.

Il comma 1, lettera *b)*, sostituisce l'articolo 5, comma 3, introducendo una disposizione del tutto nuova volta a prevedere che l'Agenzia assicuri la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il comma 1, lettera *c)* aggiunge dopo l'articolo 5, comma 3 un nuovo comma 3-*bis* – che in realtà riprende parte delle disposizioni del comma 3 attualmente vigente – stabilendo che l'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Inoltre, la disposizione in esame espunge i riferimenti ai sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e alla banca dati di esperti della valutazione.

Rileva che l'articolo 6 interviene sulla disciplina degli organi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), aggiungendo due nuovi organi, il Direttore generale e il Comitato consultivo, ridefinendone la loro durata in carica, nonché con norme di coordinamento.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, inserisce i due nuovi organi all'interno dell'Agenzia del Direttore generale e del Comitato consultivo.

Il comma 1, lettera *b)* sostituisce l'articolo 6, comma 2, stabilendo che il Presidente resta in carica cinque anni, in luogo dei precedenti sei, e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Il Consiglio di Stato ha segnalato che, per quanto concerne la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo, ivi incluso il Presidente, l'articolo 2, comma 140 del decreto-legge n. 262 del 2006 stabilisce detta durata in quattro anni. Ne consegue che il regolamento non può dunque determinare la durata del mandato del Presidente in cinque anni, in quanto tale durata non è compatibile con quella stabilita dalla norma primaria.

Il comma 1, lettera *c)* modifica l'articolo 6, comma 3, sostituendo l'espressione « Direttore generale » all'attuale « Direttore ».

Il comma 1, lettera *d)* abroga il quarto comma che prevede disposizioni da attuarsi in sede di prima applicazione.

Osserva che l'articolo 7 sostituisce l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato alla figura del Presidente dell'Agenzia, stabilendo nuove modalità di nomina e di determinazione del trattamento economico, nonché prescrivendo la natura a tempo pieno dell'incarico e l'incompatibilità dello stesso con ogni altro rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il Presidente – diversamente da quanto attualmente previsto – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.

Il Consiglio di Stato, pur prendendo atto della scelta di rimettere l'individuazione del Presidente al Ministro, ha rilevato tuttavia la genericità dei requisiti richiesti per tale nomina, ritenendo che andrebbero pertanto meglio precisati al fine, per un verso, di definire in modo adeguato l'ambito di discrezionalità riconosciuto all'effettivo titolare del potere di scelta, cioè il Ministro, e, per altro verso, di assicurare l'elevata

competenza, professionalità e indipendenza dei soggetti tra i quali verrà scelto il Presidente.

Il comma 2 conferma quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica vigente e cioè che il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

Il comma 3, innovando rispetto al testo vigente, stabilisce che il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Il comma 4 conferma, non modificando il dispositivo vigente, che il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il comma 5, con disposizione invece innovativa, statuisce che l'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

Riferisce che l'articolo 8 sostituisce l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato al Consiglio direttivo dell'Agenzia, al fine, tra l'altro, di ridurre da sette a cinque, compreso il Presidente, il numero di componenti e di rimodulare le procedure di nomina e di determinazione del trattamento economico dei componenti diversi dal Presidente.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, interviene sull'articolo 8, comma 1, statuendo che il Consiglio direttivo, in luogo dei sette componenti attuali, è costituito dal Presidente e da quattro componenti.

Il comma 1, lettera *b)*, modifica l'articolo 8, comma 2, sostituendo la parola « Direttore » con l'espressione « Direttore generale » e sopprimendo il riferimento, tra i compiti del Direttore generale, al conferimento degli incarichi di esperti della valutazione e di dirigente di seconda fascia, nonché al ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

Il comma 1, lettera *c)* sostituisce l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica citato fissando un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

In particolare, si prevede che questi siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di:

un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09);

un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07);

un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14);

un componente per le istituzioni AFAM.

Il comitato di selezione è composto da cinque personalità italiane o straniere di alta qualificazione, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi *curricula*, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese so-

stenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

Il Consiglio di Stato ha segnalato che la modifica delle modalità di individuazione dei componenti del comitato di selezione, pur realizzando una « semplificazione » del procedimento di nomina, che peraltro potrebbe essere perseguita anche mantenendo il procedimento vigente attraverso la previsione di un potere ministeriale di natura sostitutiva, destinato ad operare unicamente laddove le designazioni rimesse agli enti sopra indicati non avvengano tempestivamente, produce delle ricadute in termini di eccessiva genericità dei requisiti dei soggetti suscettibili di essere nominati. Sebbene infatti l'« alta qualificazione » sia richiesta anche dalla disposizione vigente, in assenza peraltro della previsione di ulteriori requisiti (quale quello, di nuova introduzione, concernente il carattere pluriennale dell'esperienza nell'ambito delle attività di valutazione svolte dall'ANVUR), la genericità della locuzione è in tal caso compensata dal fatto che, ad eccezione del componente designato dal Ministro, gli altri quattro componenti sono designati da soggetti riconducibili ad enti o istituzioni diversi (sia tra loro sia rispetto al MUR) e la cui competenza, indipendenza e autorevolezza nel settore in questione non sono in discussione. Pertanto, qualora dovesse essere mantenuto l'accentramento in capo al solo Ministro del potere di individuare i componenti del comitato di selezione, esso dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di requisiti maggiormente stringenti, rivelandosi insufficiente – per quanto comunque apprezzabile in quanto assicura maggiore coerenza del profilo dei componenti del comitato rispetto all'attività che sono chiamati a svolgere – il riferimento all'« esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione », locuzione che peraltro consente la scelta anche di soggetti che abbiano svolto l'attività in questione per un numero di anni (purché superiore ad uno) non significativo.

Il comma 1, lettera *d)*, sostituisce l'articolo 8, comma 4, stabilendo che, se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le nuove modalità rispettivamente previste, dallo schema in oggetto, per il presidente e per il Consiglio direttivo. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha segnalato l'opportunità di precisare anche nel regolamento che in caso di cessazione anticipata dal mandato il nuovo componente subentra per un mandato quadriennale pieno, e non soltanto per tempo residuo del mandato del componente cessato, così come previsto dall'articolo 2, comma 140, lettera *b)* del decreto-legge n. 262 del 2006, come novellato dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

Il comma 1, lettera *e)*, sopprime il secondo ed il terzo periodo dell'articolo 8, comma 5, del decreto, con la conseguenza che i componenti del Consiglio direttivo non possono più svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore, e che i risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

Il comma 1, lettera *f)*, novella il comma 6, ricomprendendo, oltre ai già previsti dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche, anche i dipendenti di istituzioni AFAM tra coloro che una volta nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni. Inoltre, con modifica di coordinamento interno, è soppresso il riferimento al penultimo periodo del comma 5 (che la precedente lettera *e)* ha a sua volta soppresso).

Il comma 1, lettera *g)* sostituisce il comma 7, il quale nel nuovo testo statuisce che il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi

dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Rende noto che l'articolo 9 sostituisce l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato al collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Rispetto al testo vigente: si prevede che i componenti debbano essere revisori legali; si sottrae la designazione di uno dei tre componenti al Ministro vigilante e la si attribuisce alla Corte dei conti; si prevede che proprio al componente nominato da quest'ultima istituzione svolga le funzioni di Presidente del collegio; si fissano limiti alla definizione del trattamento economico.

In particolare, il comma 1, lettera *a)* modifica l'articolo 9, comma 1, del d.P.R. sostituendo le parole « revisori contabili » con « revisori legali »; inoltre, sostituisce il terzo periodo del medesimo primo comma, relativo alle modalità di designazione dei componenti del collegio dei revisori, disponendo che uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente. Correlativamente, la medesima disposizione sopprime il quarto periodo del medesimo comma che stabilisce le modalità di elezione del Presidente del Collegio.

Il Consiglio di Stato, per quanto concerne le modalità di nomina dei tre componenti del Collegio dei revisori, per i quali permane il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, ha segnalato l'inopportunità di rimettere alla Corte dei conti la designazione di uno dei componenti (destinato ad assumere la qualifica di Presidente del Collegio) che, dovendo essere iscritto nel registro dei revisori legali (al pari degli altri componenti), non sarebbe dunque un magistrato contabile ma un libero professionista estraneo alla Corte. Secondo il Consiglio di Stato, qualora si intenda confermare l'attribuzione alla Corte dei conti del compito di designare un componente del Collegio dei revisori, è dunque necessario escludere, limitatamente a tale componente, il requisito dell'iscrizione nel suddetto registro, precisando che il designando deve rivestire la qualifica di magistrato della Corte dei conti.

Il comma 1, lettera *b)* sostituisce l'articolo 9, comma 2, stabilendo che il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Rileva che l'articolo 10 interviene sull'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato al Direttore dell'Agenzia. Le principali modifiche concernono il cambio di denominazione della figura, che diventa « Direttore generale » e una modifica del regime di incompatibilità.

In particolare, il comma 1, lettera *a)* interviene sui commi 1, 2, 3 e 4, sostituendo la parola « Direttore », ovunque ricorra, con « Direttore generale ».

Il comma 1, lettera *b)*, incide sul comma 3, quarto periodo, sostituendo il riferimento ivi contenuto al regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *a)* – ossia al regolamento di definizione dei compiti delle tre aree di cui si compone l'Agenzia e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree – con un più generico riferimento all'articolo 12 nel suo complesso.

Il comma 1, lettera *c)* interviene sul comma 4, sopprimendo il riferimento ivi presente alla posizione di dirigente di livello generale del Direttore.

Il comma 1, lettera *d)* sostituisce il comma 5, il quale nel nuovo testo dispone che il rapporto di lavoro del Direttore generale è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altra attività professionale conferita dai soggetti valutati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza della stessa. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa.

In proposito, il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, ha rilevato che nessuna giustificazione è fornita in sede di relazione illustrativa con riferimento alla modifica del regime delle incompatibilità concernenti il Direttore generale, limitate per effetto della novella allo svolgimento di « attività professionale » nei confronti di « soggetti valutati dall'Agenzia », a fronte del vigente divieto esteso a « qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza » e ad « altri uffici pubblici di qualsiasi natura », nonché contemplante una clausola generale che attribuisce rilevanza a « interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca ». La relazione illustrativa – prosegue il Consiglio di Stato – sembra anzi incorsa in un parziale travisamento della fattispecie (al pari dell'ATN, che addirittura fa riferimento all'introduzione *ex novo* di un regime di incompatibilità per gli incarichi di Presidente e di Direttore generale, in realtà già contemplato dal testo vigente del regolamento) nella misura in cui riferisce in ordine all'introduzione di « una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità del Direttore generale, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia », laddove l'esercizio di attività nei confronti dei « soggetti valutati » dall'ANVUR (che effettivamente determina la risoluzione immediata del contratto soltanto per effetto della novella) costituisce l'unica ipotesi residua di incompatibilità a fronte del più ampio ventaglio contemplato dalla disposizione vigente.

Il comma 1, lettera *e)*, interviene sulla rubrica, sostituendo la parola « Direttore » con quella di « Direttore generale ».

Infine, si segnala che il Consiglio di Stato ha rilevato che, a fronte di specifici riferimenti concernenti il trattamento economico del Presidente (articolo 7, comma 3), dei componenti del Consiglio direttivo (articolo 8, comma 7) e del Collegio dei revisori dei conti (articolo 9, comma 2), nessuna previsione è contemplata dallo schema regolamentare con riferimento al Direttore generale. Pertanto, il Consiglio di Stato suggerisce di integrare lo schema sotto tale profilo, tenuto anche conto della disciplina attuativa dell'articolo 1, comma 596 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 espressamente richiamata con riferimento al Presidente e ai suddetti organi collegiali.

Osserva che l'articolo 11 novella l'articolo 11 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le modifiche introdotte riguardano la composizione del Comitato consultivo, che è ridotto da 17 a 9 membri.

In particolare, la riduzione del numero di componenti del Comitato consultivo è disposta dal comma 1, lettera a), a norma del quale la nuova composizione dell'organo risulta così strutturata:

a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;

b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;

f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Passando al comma 1, lettera *b)*, della disposizione in commento, essa abroga la disciplina di cui al comma 3 che, nel testo vigente, dispone che i membri del Comitato consultivo designati dal Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro e dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca, e che nella designazione dei componenti nominati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna.

Il comma 1, lettera *c)* sostituisce la disciplina di cui al comma 4 confermando che il Comitato dura in carica quattro anni, ma precisando che esso è rinnovabile una sola volta. La disposizione conferma inoltre che il Comitato elegge un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, introducendo la previsione, in base alla quale, nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non subisce invece modifiche la disciplina che regolamenta i rimborsi per la partecipazione alle sedute del Comitato.

Il comma 1, lettera *d)* aggiunge, dopo il comma 4, il comma 4-*bis* il quale stabilisce che il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.

Evidenzia che l'articolo 12 novella l'articolo 12 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le modifiche introdotte riguardano l'organizzazione amministrativa e il funzionamento dell'Agenzia, e sono tese, oltreché a rimuovere i riferimenti ormai desueti a regimi transitori, a valorizzare l'autonomia regolamentare e finanziaria dell'Agenzia.

In particolare, il comma 1, lettera *a)* sostituisce l'articolo 12, comma 1 prevedendo che l'Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in tre aree e precisa che l'assetto organizzativo interno è definito con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.

La lettera *b)* introduce all'articolo 12, comma 2, una mera modifica formale, sostituendo l'attuale espressione « direttore », con « direttore generale ».

La lettera *c)* sostituisce il secondo periodo del comma 3 stabilendo che la dotazione organica dell'Agenzia può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

La lettera *d)* incide sul comma 4 in più punti del testo e introduce diverse modifiche identificate dai numeri da 1 a 4. In particolare, il numero 1) elimina il riferimento alla disciplina transitoria prevista dal testo vigente, ai sensi della quale spettava al Comitato direttivo il compito di disporre la graduale attivazione delle tre aree funzionali concernenti le attività amministrativo-contabili, la valutazione dell'università e la valutazione della ricerca, e la sostituisce con un riferimento più stabile, ai sensi del quale all'organizzazione e al funzionamento dell'agenzia sono adottati i regolamenti di cui al già illustrato comma 1.

Il numero 2) sopprime la disciplina contenuta nella lettera *b)*, concernente la definizione di profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A, allegato al presente regolamento.

Il numero 3), intervenendo sulla lettera *c)*, effettua una modifica formale e sostituisce il riferimento all'attuale espressione « pianta » organica con la « dotazione organica ».

Il numero 4), operando sulla lettera *d)*, sostituisce il riferimento all'attuale espressione « direttore » con « direttore generale », al pari della modifica intervenuta al comma 2 sopra illustrato.

La lettera *e)* abroga il comma 6 dell'articolo 12 ai sensi del quale in via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La lettera *f)* sostituisce il comma 7, statuendo che l'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1,

alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 7-*bis*.

Infine, la lettera *g)* aggiunge dopo il comma 7, il comma 7-*bis* a norma del quale le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Rileva che l'articolo 13 abroga il comma 4 dell'articolo 14 sul funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nello specifico, è abrogata la norma che ha consentito all'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione di personale.

Sottolinea che l'articolo 14 dispone la sostituzione dell'allegato A del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con un nuovo allegato che recepisce gli incrementi di dotazione disposti nell'ultimo quindicennio.

Infine, riferisce che l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) stabilendo che dall'attuazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI indi del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi.

C. 2313, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 ottobre scorso i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti ed avverte che, pertanto, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.

C. 2423 Governo, C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2025.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica che le proposte emendative Carfagna 1.65, Amorese 1.94, Latini 2.02, 2.03 e 2.04 sono state ritirate. Invita, quindi, il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative che erano state accantonate.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Latini 1.41 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*; esprime parere contrario sugli emendamenti Ascari 1.66 e 1.67, sugli identici emendamenti Manzi 1.68 e Orrico 1.69, sugli emendamenti Orrico 1.70 e Manzi 1.71, invita al ritiro degli identici emendamenti Grippo 1.95 e Manzi 1.96, degli identici emendamenti Grippo 1.97 e Manzi 1.98, degli identici emendamenti Grippo 1.99 e Manzi 1.100 e degli identici emendamenti Grippo 1.101 e Manzi 1.102, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Orrico 1.128 e Manzi 1.129, sugli identici emendamenti Manzi 1.131 e Sportiello 1.134; esprime parere favorevole sull'emendamento Amorese 1.156; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Grippo 1.157, Manzi 1.158, Magi 1.160 e Sportiello 1.161; esprime parere favorevole sull'emendamento Amorese 1.165; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Grippo 1.168, Manzi 1.169, Magi 1.170, Sportiello 1.171 e Piccolotti 1.172 nonché sull'emendamento Manzi 1.173.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sulla parte ammissibile dell'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01.

La Sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giorgia LATINI (LEGA) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.41 formulata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Latini 1.41 come riformulato *(vedi allegato)*.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.66 a sua prima firma, chiede al relatore e al Governo un supplemento di riflessione sul disegno di legge in esame anche alla luce dei femminicidi che costantemente vengono commessi in Italia. Al riguardo, osserva che chi commette i femminicidi non riesce a riconoscere di aver compiuto un crimine abominevole, in quanto non ammette la libertà delle donne di autodeterminarsi sul piano sentimentale. Ricorda quindi che Filomena Lamberti, la prima persona vittima di violenza di acido in Italia, è stata sfregiata dal proprio marito per aver deciso di separarsene dopo anni di soprusi.

Stigmatizza la mancata considerazione della proposta di legge da lei presentata sull'educazione all'affettività, ritenendo che l'ostracismo manifestato dalla maggioranza nei confronti delle proposte emendative delle opposizioni sia in grado di determinare conseguenze irreparabili.

Sostiene che, a suo avviso, il disegno di legge in esame incute un certo timore perché l'istituto del consenso informato preventivo impedisce ad una parte di studenti, quelli i cui genitori non sono disposti a concederlo, di poter avere accesso ad un'educazione sui temi dell'affettività e della sessualità, in grado di fornire loro quelle risposte che comunque cercheranno *online*, magari tramite la fruizione di siti *web* pornografici, a partire dai primi anni di età scolare.

Ribadisce che quello dell'educazione all'affettività ed alla sessualità è un problema serissimo, come confermato dai recenti episodi di cronaca aventi ad oggetto il gruppo *facebook* « Mia Moglie » e siti *internet* come *Phica.eu*, che dimostrano come moltissimi

uomini deumanizzino ed oggettivizzino le donne, le proprie compagne, le proprie mogli, senza comprendere e riconoscere la gravità delle proprie azioni.

In conclusione, afferma che l'istituto del consenso informato preventivo per la partecipazione alle attività formative sui temi della sessualità e dell'affettività contribuirà a peggiorare la situazione, consentendo alle famiglie più retrive sul piano culturale di impedire ai propri figli di ricevere una formazione appropriata.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.41 Latini, come riformulato, abbia addirittura peggiorato il testo del disegno di legge in esame – sebbene fosse difficile immaginare un margine di peggioramento –, impedendo che anche nella scuola secondaria di primo grado si possano trattare i temi della sessualità e dell'affettività, rinunciando così a contrastare gli stereotipi di genere e la violenza sulle donne.

Ritiene che tutto ciò sia molto grave, a maggior ragione considerato che nella giornata odierna si è consumato l'ennesimo femminicidio, di cui l'Italia è funestata. Ricorda, quindi, che ogni giorno sono moltissime le donne che in Italia sono costrette a subire violenze sessuali, psicologiche, finanziarie.

Dinanzi ad una tale situazione, deplora l'azione della maggioranza e del Governo che, invece di aiutare le donne, sostengono mediante il presente provvedimento il programma di organizzazioni fondamentaliste e religiose che vogliono impedire che ai propri figli sia impartita un'adeguata formazione sui temi dell'affettività, della sessualità e del rispetto di genere.

Osserva che, se l'esclusione delle attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità era già grave quando era limitata alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria, ancora più grave è che tale esclusione sia stata estesa anche alla scuola secondaria di primo grado. Ritiene, infatti, che a suo avviso ciò porterà a discriminazioni tra gli studenti in base alle rispettive concezioni familiari sui temi in esame.

Sostiene, quindi, che l'approvazione dell'emendamento 1.41 Latini, come riformulato, costituisca un'ulteriore, più grave lesione del diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, degli studenti a essere adeguatamente educati e informati sui temi dell'affettività e della sessualità.

Nel ritenere molto grave tale situazione auspica che il testo del disegno di legge in esame possa ricevere più attenzione anche nel dibattito pubblico, affinché se ne possano comprendere le reali implicazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.66.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.67 a sua prima firma, ribadisce la richiesta rivolta al relatore ed al Governo di un supplemento di riflessione sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni, venendo incontro ad alcune delle richieste avanzate dai soggetti auditi e creando uno spazio neutro di ascolto e condivisione reciproca nell'affrontare i temi della sessualità, della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, dell'affettività, le domande sui cambiamenti fisici e del proprio carattere.

Osserva che l'educazione all'affettività dovrebbe essere basata su percorsi in condivisione con esperti e che i docenti dovrebbero ricevere una formazione specifica per poter acquisire gli strumenti necessari per rispondere alle domande degli studenti su tali temi.

Rileva, quindi, come il disegno di legge in esame presenti rilevanti criticità sul piano giuridico-costituzionale, limitando la libertà d'insegnamento e l'autonomia scolastica sancite dall'articolo 33 della Costituzione. Invero, ritiene che l'istituto del consenso informato preventivo costituisca uno strumento a disposizione dei genitori per poter limitare la libertà d'insegnamento dei docenti e l'autonomia scolastico. Osserva, inoltre, che il conferimento di un potere di veto ai genitori rischia di privatizzare decisioni che, prima o poi, produrranno degli effetti sull'intera collettività.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.67.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.68 a sua prima firma, si dispiace della continua reiezione degli emendamenti dell'opposizione, che manifesta l'indisponibilità della maggioranza ad un reale confronto sui temi in discussione.

Afferma, quindi, che l'approvazione dell'emendamento 1.41 Latini, come riformulato, costituisce un atto di gravità inaudita poiché esclude anche le scuole secondarie di primo grado dal possibile svolgimento di attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità. Osserva, inoltre, che proprio con specifico riferimento al tema dell'accesso precoce alla sessualità da parte degli studenti l'esclusione delle attività didattiche e progettuali anche per le scuole secondarie di primo grado costituisce una grave responsabilità che la maggioranza ha deciso di assumersi, ritenendo che la maggioranza sia riuscita nel difficile compito di peggiorare il testo del disegno di legge in esame.

Nel ricordare come spesso si commemorino eventi drammatici, come i femminicidi, constata come l'attuale maggioranza sia propensa ad evitare che i temi della sessualità, peraltro suscettibili di essere variamente declinati, e dell'affettività possano essere affrontati a scuola.

In conclusione, nell'immaginare che il disegno di legge in esame possa essere discusso in Assemblea approssimativamente intorno al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, auspica che un ampio dibattito possa instaurarsi anche al di fuori delle aule parlamentari e, magari, dentro quelle scolastiche, rilevando come le innumerevoli esperienze didattiche e progettuali positive intraprese da moltissimi istituti scolastici nel corso degli ultimi anni sui temi in discussione non potranno più essere organizzate una volta che il provvedimento sarà divenuto legge.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.69 Orrico di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni espresse dalla collega Manzi, ribadendo la necessità di un supplemento di riflessione da parte della maggioranza. Ritiene, infatti, che l'entrata in vigore di tale disegno di legge produrrà un'educazione a compartimenti stagni sui temi dell'affettività e della sessualità con gravi conseguenze per la società intera.

Ribadisce, quindi, come il disegno di legge in esame non assicuri il diritto costituzionalmente garantito all'educazione degli studenti, ma promuova una vera e propria discriminazione nell'accesso alle opportunità formative sui temi della sessualità e dell'affettività anche alla luce del diritto europeo ed internazionale. Rileva, invero, come nelle famiglie più retrive la mancata prestazione del consenso alla partecipazione dei propri figli alle attività didattiche e progettuali attinenti i temi della sessualità e dell'affettività determinerà una discriminazione rispetto agli studenti le cui famiglie concederanno invece il proprio consenso.

Osserva, inoltre, come la parola sessualità sia suscettibile di plurime interpretazioni col conseguente rischio che gli istituti scolastici si muovano in ordine sparso circa cosa può ritenersi compreso in tale categoria e cosa no.

Nel sottolineare come l'istituto del consenso informato preventivo mascheri in realtà una forma di censura alla formazione degli studenti sui temi in discussione, ribadisce come il disegno di legge in esame contrasti con i diritti sanciti dalla Costituzione e con le norme scolastiche esistenti, impedendo la prosecuzione delle iniziative formative virtuose organizzate da moltissime scuole.

Infine, evidenzia come il disegno di legge acuirà le disparità territoriali tra gli studenti in ragione dell'approccio assunto dai dirigenti scolastici.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.68 e Orrico 1.69.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.70 a sua prima firma, si duole della disattenzione della maggioranza sui temi in discussione e sulle conseguenze derivanti dalla futura approvazione del disegno di legge in esame. Nel condividere gli accorati appelli precedenti per un supplemento di riflessione da parte del relatore e dell'intera maggioranza, ricorda che il

consenso informato è uno strumento che la maggioranza si propone di impiegare anche per lo svolgimento di attività didattiche volte ad acquisire conoscenze su religioni diverse da quella cristiana.

Inoltre, osserva come nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento è stato sia stato più volte sottolineato che le famiglie sono coinvolte nell'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) che sono approvati dai Consigli d'Istituto, dove è prevista una rappresentanza delle famiglie. Ritiene, pertanto, che l'istituto del consenso informato preventivo costituisca un inutile aggravio procedimentale poiché mira soltanto ad ottenere una dichiarazione di volontà da parte delle famiglie che è già stata resa nell'elaborazione e nell'approvazione del PTOF, che peraltro è soggetto a monitoraggio e valutazione anche da parte delle famiglie stesse.

Afferma che il disegno di legge in esame manda un messaggio molto chiaro alle istituzioni scolastiche ed ai docenti e cioè che la politica non ha fiducia nell'autonomia scolastica, nella capacità delle scuole di decidere, con il coinvolgimento delle famiglie, quale sia il percorso educativo e formativo, anche extrascolastico, migliore per gli studenti. In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame provocherà una frattura tra le famiglie e le istituzioni scolastiche.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.70.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.71 Manzi di cui è cofirmataria, rileva come la maggioranza stia facendo un gravissimo passo con l'approvazione dell'emendamento 1.41 Latini, come riformulato.

Ricorda, infatti, che da sempre nelle scuole secondarie di primo grado si organizzano attività volte a formare gli studenti sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate, al fine di renderli futuri cittadini consapevoli. Pertanto, sostiene che il divieto di svolgere attività didattiche e progettuali sui temi attinenti all'ambito della sessualità anche nelle scuole secondarie di primo grado sia del tutto incomprensibile anche in considerazione del fatto che gli studenti potranno cercare *online* le risposte alle proprie domande.

Ritiene, inoltre, che tale atto della maggioranza mostri quanto i componenti della VII Commissione siano poco consapevoli dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. A tale proposito, riferisce che in tale Commissione parlamentare d'inchiesta i soggetti finora sentiti hanno affermato che l'unica cosa che la politica può fare per contrastare le violenze di genere, comprese quelle commesse tramite la rete *internet*, è investire nella formazione delle giovani generazioni sui temi della sessualità, dell'affettività, della parità di genere.

Invita, pertanto, i membri della maggioranza a un supplemento di riflessione sull'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 1.71, gli identici emendamenti Grippo 1.95 e Manzi 1.96, gli identici emendamenti Grippo 1.97 e Manzi 1.98, gli identici emendamenti Grippo 1.99 e Manzi 1.100, gli identici emendamenti Grippo 1.101 e Manzi 1.102.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.128 di cui è cofirmataria, ne chiede l'accantonamento. Ricorda, quindi, come il disegno di legge in esame sia in contrasto con le raccomandazioni e le linee guida formulate da organismi internazionali quali l'organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO), contrastando con le medesime gli istituti come quello del consenso preventivo.

Ricorda che nel corso delle audizioni informali i Presidenti dei centri antiviolenza intervenuti hanno ribadito come l'accettazione e la normalizzazione sociale della violenza di genere alimenti il fenomeno dei femminicidi, rendendo gli stessi autori di tali terribili crimini incapaci di riconoscere i propri sentimenti di rabbia.

Nel ritenere che tali elementi dovrebbero indurre la Commissione a un supplemento di riflessione, ribadisce il rischio

di una discriminazione tra gli studenti a causa della propria origine familiare e territoriale e che gli studenti che non parteciperanno alle attività didattiche e progettuali attinenti i temi della sessualità, dell'affettività e della parità di genere faticheranno ad acquisire gli strumenti necessari per comprendere che i femminicidi costituiscono una delle più gravi forme di violenza.

Infine, osserva che nel disegno di legge non è previsto un monitoraggio circa le concrete disparità che deriveranno dall'approvazione del medesimo e che vi saranno moltissime scuole che non organizzeranno più iniziative sui temi in esame al fine di non entrare in contrasto con le famiglie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Orrico 1.128 e Manzi 1.129, gli identici emendamenti Manzi 1.131 e Sportiello 1.134, approva l'emendamento Amorese 1.156, respinge gli identici emendamenti Grippo 1.157, Manzi 1.158, Magi 1.160 e Sportiello 1.161, approva l'emendamento Amorese 1.165, respinge gli identici emendamenti Grippo 1.168, Manzi 1.169, Magi 1.170, Sportiello 1.171 e Piccolotti 1.172, respinge l'emendamento Manzi 1.173 e l'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04530 Berruto: Iniziative per garantire trasparenza, rappresentatività e pluralismo nei lavori della commissione sulla giustizia sportiva.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, ringraziando preliminarmente il Ministro Abodi per il sostegno dato alla proposta di legge di cui è primo firmatario in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, auspicandone la rapida approvazione da parte del Senato. In particolare, muovendo dalla considerazione per cui nonostante le recenti riforme costituzionali e legislative in materia di sport permangano criticità rilevanti nel funzionamento della giustizia sportiva, rileva, in maniera critica, come non siano stati resi pubblici né i criteri di composizione della commissione sulla giustizia sportiva né le modalità di accesso ai lavori. Inoltre, manifesta le proprie perplessità circa il fatto che a coordinare i lavori della commissione sia stato incaricato un presidente federale attualmente in carica, dal momento che il tema della giustizia sportiva è direttamente collegato all'operato delle federazioni sportive. Nel ricordare di aver chiesto e sollecitato l'avvio di un'indagine conoscitiva presso la VII Commissione volta ad avviare un approfondimento tecnico e politico sulla giustizia sportiva, tema strategico per la credibilità e il buon funzionamento del sistema sportivo nazionale, nell'ottica di acquisire tutti gli elementi conoscitivi ed informativi necessari per una futura riforma della medesima, chiede al Ministro per lo sport e i giovani quali iniziative intenda adottare per garantire trasparenza, rappresentatività e pluralismo nei lavori della commissione sulla giustizia sportiva, al fine di promuovere una riflessione sul suo funzio-

namento attuale, sui suoi limiti strutturali e sulle possibili riforme.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo ringraziando l'onorevole interrogante perché gli consente di affrontare un argomento che in passato ha sempre avuto dei passaggi interlocutori e mai definitivi. Registra, quindi, il dato positivo che il presidente del CONI, così come aveva anche annunciato prima della sua elezione, si è posto tra gli obiettivi primari quello di affrontare il tema della giustizia sportiva per garantirne il miglioramento in termini di efficienza, trasparenza, terzietà. Dichiara di ritenere un fattore certamente positivo il fatto che il presidente del CONI abbia chiesto anche al Ministro per lo sport e i giovani di poter dare un contributo attraverso l'indicazione di nomi. Ritiene che in tale fase interlocutoria sia ulteriormente interessante dare degli indirizzi e una scadenza temporale per i primi riscontri, ovvero la fine di quest'anno, sottolineando come il gruppo di lavoro di cui è riconosciuta la qualità, la professionalità ed anche la complementarietà di esperienze possa servire come elemento di supporto per una discussione più ampia. A tale proposito, osserva come la discussione possa essere ampliata anche mediante l'avvio di un'indagine conoscitiva, rispetto alla quale dichiara di essere favorevole, ritenendo che essa consenta, nei rispettivi ambiti di autonomia e di competenza, di agire con maggiore consapevolezza.

Ricorda, quindi, di aver inviato una lettera formale il 29 di agosto al presidente Buonfiglio sulla presenza di due presidenti federali nella commissione sulla giustizia sportiva, di cui uno con anche una funzione di coordinamento, e di aver ricevuto una risposta verbale che lo ha convinto del fatto che, proprio nel rispetto dell'autonomia, non vi fosse nulla di controproducente in questa prima fase informale ad ammettere una rappresentanza dei Presidenti federali. Ciò anche alla luce del fatto che essi costituiscono una delle categorie che saranno chiamate ad esprimersi sulla riforma della giustizia sportiva.

Sostiene, pertanto, che la Commissione sia ancora in una fase di affidamento fiduciario, di lavoro preparatorio, che deve consentire anche alla VII Commissione e al Parlamento tutto di valutare cosa il sistema sportivo CONI CIP deciderà di fare autonomamente e cosa potranno fare il Governo o il Parlamento per completare una riforma che dovrà mettere d'accordo sia l'ordinamento sportivo sia il legislatore ordinario.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, dichiara di registrare con piacere il parere favorevole espresso dal Ministro Abodi rispetto all'avvio dell'indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva, auspicando che ciò possa avvenire in tempi brevi. Al riguardo, rileva che l'indagine conoscitiva non ha una finalità legislativa, servendo esclusivamente a mettere a disposizione di quel gruppo di lavoro del materiale, al fine di poter produrre un documento conclusivo e delle linee guida come avvenuto in occasione della riforma del lavoro sportivo.

Rispetto al tema del gruppo di lavoro, dichiara invece di non serbare la medesima fiducia riporta dal Ministro Abodi circa l'affidamento ad un presidente federale del coordinamento dei lavori, ritenendo che esso determini un potenziale conflitto d'interessi che è incompatibile con la dichiarata volontà di potenziare la terzietà della giustizia sportiva.

Infine, pur dichiarando di avere grande fiducia in molte delle persone esperte entrate a fare parte del gruppo di lavoro, ritiene che sia comunque opportuno tenere alta l'attenzione sul tema del potenziale conflitto d'interessi.

5-04531 Piccolotti: Iniziative per garantire l'attività sportiva gratuita ai bambini componenti di famiglie a basso reddito.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo. Nel ricordare come sia stato recentemente inserito all'interno dell'articolo 33 della Costituzione il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme,

evidenzia che numerosi dati dimostrano come i cittadini italiani delle aree del Mezzogiorno e, specialmente, quelli non ancora maggiorenni pratichino meno sport dei propri coetanei dell'Italia settentrionale a causa di diversi ostacoli. Menziona, a tale proposito, i redditi familiari bassi, le disabilità, il *background* migratorio, lo scarso spazio lasciato all'attività fisica dalla scuola nonché il numero esiguo delle strutture sportive soprattutto nelle zone periferiche d'Italia.

Osserva, quindi, che a causa delle spese sempre più alte da sostenere per molte famiglie, aumenta costantemente il numero di bambini e ragazzi che cessano di svolgere attività sportiva extrascolastica. Nel rendere noto che il comune di Perugia ha emanato un nuovo regolamento comunale per l'assegnazione degli impianti sportivi, in cui si prevede la gratuità dell'offerta per bambini e bambine appartenenti a famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sotto i 20.000 euro, domanda al Ministro se non ritenga necessario stabilire a livello nazionale una fascia ISEE sotto la quale l'attività sportiva per i bambini sia gratuita in tutti gli impianti pubblici e in tutti gli impianti pubblici in concessione.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo ringraziando l'onorevole interrogante per la domanda, dichiarando che l'accesso all'attività sportiva di base gratuita per i bambini e gli adolescenti è un tema di primaria importanza sul quale il Governo sta lavorando in favore soprattutto delle realtà economicamente e socialmente più disagiate.

Osserva che tale impegno non abbia natura meramente programmatica, ma si possa cogliere negli interventi intrapresi dal Governo non solo per rispondere alle esigenze ma anche per creare le condizioni infrastrutturali dell'ospitalità.

Nel riconoscere che il comune di Perugia ha emanato un regolamento sul quale bisogna riflettere, ritiene che la questione debba essere esaminata approfonditamente anche sul piano del riparto delle competenze definite dall'articolo 117 della Costituzione, al fine di evitare sovrapposizioni o contestazioni. Dichiara, quindi, che il Governo sta affrontando la questione mediante un gruppo di lavoro permanente con le regioni che rappresenta un punto di riferimento di coordinamento delle politiche territoriali anche di questa natura.

A proposito delle politiche territoriali in questione, afferma che il Governo ha rilevato una certa disarticolazione delle misure, come è normale che sia in un ordinamento costituzionale autonomista, ove alle buone pratiche come quelle promosse dal comune di Perugia si affianca la mancata predisposizione di strumenti analoghi da parte della quasi totalità dei restanti comuni italiani.

Osserva che il Governo, così come alcune regioni, può adottare misure a favore delle famiglie disagiate volte a consentire ai loro figli di svolgere attività sportiva di base, partendo da quelle del sud Italia. A tale proposito, sottolinea tuttavia che il Governo ha riscontrato una certa disomogeneità anche relativamente ai livelli di Isee, visto che in alcuni territori è previsto un livello di 20.000 euro annui mentre in altre un livello di 40.000 euro annui. Dichiara, pertanto, che il Governo sta cercando di acquisire un quadro di riferimento chiaro, al fine di sapere come sollecitare quei territori che, probabilmente per problemi di carattere finanziario dei Comuni stessi, sono meno sensibili al tema dell'accesso all'attività sportiva di base.

Ricorda, inoltre, come il Governo Meloni abbia promosso, per la prima volta, una misura denominata « dote famiglia », che muove da una prospettiva differente da quella assunta dai comuni e dalle regioni essendo volta a responsabilizzare le società e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nel Registro. Nel riferire che il Governo ha stanziato 30 milioni di euro come prima dotazione per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro per i primi due figli per 300 euro l'anno per ciascun figlio, osserva che tale misura sembra in contrasto con quella gratuita offerta dal Comune di Perugia. Riferisce altresì che in due settimane già 62.500 domande sono state avanzate sul portale per accedere alla « dote famiglia », ciò che a suo avviso con-

ferma la necessità della relativa misura per soddisfare l'esigenza di fare svolgere ai bambini ed agli adolescenti attività sportiva di base.

Nel dichiarare di essere disposto ad offrire nel prossimo futuro alla Commissione ulteriori elementi sul tema in esame, al fine di rendere queste misure più coordinate e più evidenti, dichiara di ritenere che gli investimenti sulle infrastrutture compiuti dal Governo Meloni testimonino quanto l'accesso alla pratica sportiva di base rappresenti un elemento qualificante delle politiche di governo oltre che una prima attuazione dell'articolo 33, comma 7, della Costituzione.

Infine, osserva che il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme deve trovare attuazione anche affrontando il tema delle palestre scolastiche, che non è secondario perché esso è il luogo dove democraticamente tutti dovrebbero avere la possibilità di aumentare il proprio coinvolgimento nella pratica sportiva. A tale proposito, sottolinea che il miliardo di euro raggiunto mettendo insieme i finanziamenti del PNRR con le risorse del Ministero dell'istruzione e del merito testimonia la necessità di intervenire sulle palestre scolastiche non solo per metterle a norma, ma anche per attrezzare luoghi non convenzionalmente dedicati allo sport, per renderli accessibili alla partica sportiva da parte di tutti a prescindere dal reddito.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta data dal rappresentante del Governo.

Nel ricordare che in Italia vivono 1,3 milioni di bambini in povertà assoluta, rileva come il Ministro Abodi si sia limitato a rispondere che il Governo Meloni ha messo a disposizione dei fondi che assicurano 300 euro l'anno a famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro 300 per ogni figlio. Ritiene che sia del tutto facile comprendere come una famiglia con ISEE inferiore a 15.000 euro non può in nessun modo permettersi di pagare la restante parte della retta che serve a far fare sport a quei bambini, affermando che probabilmente è questa la ragione per cui il Governo ha ricevuto solo 62.000 richieste a fronte di milioni di bambini che versano in condizione di povertà. Per tale ragione, sostiene che la via indicata dal Comune di Perugia sia sicuramente maggiormente efficace per garantire l'attività sportiva di base a bambini ed adolescenti.

Inoltre, ritiene che sarebbe opportuno che le Amministrazioni pubbliche concedenti, spesso gratuitamente, gli impianti sportivi dovrebbero chiedere alle associazioni sportive concessionarie di fare praticare l'attività sportiva di base a quei bambini che altrimenti ne sarebbero esclusi, venendo così discriminati rispetto alla possibilità di svolgere attività sportiva nelle ore pomeridiane. Invero, sottolinea come tale soluzione sia di assoluto buonsenso sia perché priva di oneri finanziari pubblici sia perché conseguirebbe un importantissimo risultato consentendo ai bambini poveri di poter fare sport gratuitamente.

Segnala, infine, che se il Governo volesse potrebbe usare le risorse finanziarie che attualmente impiega in modo poco efficace con la dote famiglia per ristorare in parte le associazioni sportive che si fanno carico di far praticare sport gratuitamente ai bambini che provengono da famiglie in difficoltà economica.

Preannuncia quindi la prossima presentazione di una proposta di legge in tal senso al fine di offrire una via d'uscita tecnica a questo problema, contando sul fatto che si possa dialogare con la maggioranza ed il Governo per trasferire la buona pratica promossa dal Comune di Perugia nel resto del Paese.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
C. 2423 Governo, C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 4, sostituire le parole: per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria *con le seguenti:* per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado,

1.41. *(Nuova formulazione)* Latini, Loizzo, Miele.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'istituzione scolastica comunica ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.

1.156. Amorese, Di Maggio, Cangiano, Colombo, Matteoni, Mollicone, Perissa, Roscani, Morgante.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività.

1.165. Amorese, Di Maggio, Cangiano, Colombo, Matteoni, Mollicone, Perissa, Roscani, Morgante.